



TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione Prima Civile

R. G. n. [REDACTED]/2018

Il Tribunale composto dai magistrati:

dott. Aurelio Gatto **Presidente**

dott. Alberto Barbazza **Giudice rel.**

dott.ssa Giulia Civiero **Giudice**

Vista l'istanza di liquidazione presentata dall'avv. [REDACTED] quale difensore di [REDACTED], ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Treviso del [REDACTED] 2018;

Dato atto che il ricorso presentato dall'avv. [REDACTED] quale difensore di [REDACTED] era diretto alla determinazione ed attribuzione della quota di indennità di fine rapporto ex art. 12 bis l. 898/1970;

Dato atto che il Tribunale, in composizione collegiale, con decreto del 30 novembre 2018 ha dichiarato la domanda proposta da [REDACTED] inammissibile per difetto dei presupposti di cui all'art. 12 bis l. 898/1970;

Rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza 10 – 30 gennaio 2018, n. 16, ha definito la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma primo, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nella parte in cui prevede che non sia liquidato il compenso al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora l'impugnazione sia dichiarata inammissibile, senza permettere alcuna distinzione in merito alla causa d'inammissibilità), sollevata dalla Corte



d'Appello di Salerno in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, e 36 della Costituzione;

Considerato che, con tale pronuncia, le questioni di legittimità costituzionale sollevate non sono state ritenute fondate, in quanto *“l'art. 106, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 non ricomprende i casi in cui, come accade nel giudizio a quo, la ragione dell'inammissibilità risiede in una carenza d'interesse a ricorrere, sopravvenuta per ragioni del tutto imprevedibili al momento della proposizione del ricorso”*, con la conseguenza che l'art. 106 citato, letto alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso, non impedisce la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato nel caso in cui la ragione dell'inammissibilità risieda in una carenza d'interesse a ricorrere, sopravvenuta per ragioni del tutto imprevedibili al momento della proposizione del ricorso.

Considerato altresì che, sebbene l'art. 106 del D.P.R. 115/2002 sia inserito nel Capo V, Titolo II, Parte III (relativo a disposizioni particolari sul processo penale), la disposizione deve essere analogicamente estesa anche al processo civile, amministrativo, contabile e tributario (di cui ai Titoli IV e V, nonché ai processi particolari di cui alla Parte IV) poiché la *ratio* della disposizione citata deve individuarsi nella *voluntas* del legislatore di scoraggiare la proposizione, a spese dello Stato, di domande (in ambito non solo penale) del tutto superflue, meramente dilatorie o improduttive di effetti a favore della parte, il cui esito di inammissibilità sia largamente prevedibile o addirittura previsto prima della presentazione del ricorso.



Rilevato, infine, che nel caso di specie il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza *ab origine* dei presupposti di cui all'art. 12 bis l. 898/1970, in quanto, come è stato esplicitato nel ricorso:

- 1) uno dei presupposti richiesti dalla legge sul divorzio per l'attribuzione del diritto all'indennità di fine rapporto di lavoro è la titolarità in capo al richiedente dell'assegno divorzile;
- 2) la ricorrente non era titolare di alcun assegno divorzile;
- 3) la c.d. "titolarità potenziale" dello stesso o il fatto che la ricorrente goda di un assegno di mantenimento non ha alcuna valenza al fine dell'art. 12 bis l. 898/1970.

Considerato, alla luce di tale impostazione, che il ricorso proposto è stato dichiarato inammissibile e che l'inammissibilità non risiede in una carenza d'interesse a ricorrere, sopravvenuta per ragioni del tutto imprevedibili al momento della proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di liquidazione del compenso, presentata dall'avv. [REDACTED] quale difensore di [REDACTED], ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Treviso, 18 marzo 2019

Il Giudice estensore

Dott. Alberto Barbazza

Il Presidente

Dott. Aurelio Gatto

